

Prot. n. 42

Spett.le  
COMUNE DI MASCALI

c.a. **Ing. Massimiliano Leotta** (Dirigente 3^Area)

c.a. **Dott. Orazio Ferrara** (RUP)

Spett.le  
ASMEL CONSORTILE

c.a. **Arch. Alessandro Elettrini** (RUP sub procedimento)

Catania, 19 giugno 2019

**Oggetto: bando di gara "lavori realizzazione strada in via A. Vespucci frazione Carrabba di Mascali"**  
**Importo: € 1.040.316,58**  
**Termine offerte e gara: 15 luglio e 24 luglio 2019**

\*\*\*

Con riferimento alla procedura in oggetto, rileviamo quanto segue.

- **Gli elaborati progettuali dell'opera in oggetto non sono rinvenibili nel sito.** Alla relativa richiesta formulata da un operatore economico, codesto Comune risponde che il progetto esecutivo è disponibile presso gli Uffici del Comune.  
Tale carenza documentale si profila quale violazione dei più elementari obblighi di trasparenza e pubblicità in capo alle P.A. prescritti dal D.lgs. n. 33/2013 ("Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione da parte delle P.A.") e dal D.lgs. n. 50/2016 ("Codice Contratti Pubblici"). Pertanto, si invita codesto ente di pubblicare, con cortese sollecitudine, nel sito proprio istituzionale e in quello dell'Asmel la suddetta documentazione mancante.

Si rileva, altresì, che:

- Al punto 15.1.4. del Disciplinare di gara è prescritto l'obbligo dell'aggiudicatario di pagare alla Centrale di Committenza "ASMEL Consortile s.c.a.r.l.", prima della stipula del contratto, il **corrispettivo dei servizi di committenza** e di tutte le attività di gara dalla stessa fornite non escluse dal comma 2 bis dell'art. 41 D.lgs. n. 50/2016 e s. m. ed i., pari ad una somma di € 10.403 oltre iva (corrispondente all'1% oltre iva dell'importo complessivo posto a base di gara). Tale obbligazione è intesa quale elemento essenziale dell'offerta e la relativa dichiarazione deve essere prodotta a pena d'esclusione dagli operatori economici partecipanti alla gara tramite "Atto Unilaterale d'Obbligo".  
Sulla **illegittimità di tale corrispettivo** comprensivo di qualsiasi tipologia di spesa relativa al funzionamento e all'utilizzo delle piattaforme di *e-procurement* da corrispondere alle Centrali di Committenza, esiste una vasta casistica giurisprudenziale, da ultimo l'ordinanza del TAR di Lecce n 328/2019 (allegata). In questa ultima pronuncia la magistratura amministrativa ha rilevato che la richiesta da parte di Asmel di un corrispettivo è

contrastante non solo con l'art. 41 comma 2 bis D.lgs. n. 50/2016 (*"E' fatto divieto di porre a carico dei concorrenti, nonché dell'aggiudicatario, eventuali costi connessi alla gestione delle piattaforme di cui all'art. 58"*), ma anche con l'art. 23 della Costituzione il quale vieta di imporre una prestazione personale o patrimoniale al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge.

Altresi, anche l'Autorità Nazionale Anticorruzione si è pronunciata sull'**illegittimità del corrispettivo dei servizi di committenza** considerata la sussistenza nel Codice dei CC.PP. (art. 41) di un preciso ed espresso divieto in tal senso ed in assenza di disposizioni di rango legislativo che consentano di introdurre meccanismi di remunerazione a carico dell'aggiudicatario (Atto Segnalazione ANAC al Governo n. 3/2015; Deliberazione ANAC n. 1123/2018), e da ultimo Parere ANAC n. 44206 del 3 giugno scorso: **"A nessuna centrale di committenza è consentito porre a carico dell'aggiudicatario una qualsivoglia forma di remunerazione"**.

Per tutto quanto sopra premesso e considerato, apparendo per i motivi su esposti che la procedura in oggetto viola le disposizioni in materia di contratti pubblici, si chiede a codesta Stazione Appaltante di voler eliminare le denunciate anomalie, rettificando la documentazione di gara nei modi e termini di legge.

In attesa di un vs. riscontro, porgiamo distinti saluti.

Il Direttore f.f.  
*Ines Petrilla*

Allegata Ordinanza TAR Puglia, Lecce 29 maggio n. 328